Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE – GIUDICE DI PRIMO GRADO - MOTIVAZIO NECESSITÀ – COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI

Descrizione

Compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). "La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati" (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 86/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Pittalis

Riferimenti normativi

art. 106, comma 1 e 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0086 CFA del 31 marzo 2023 (Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Sant'Aniello Gragnano)